

Newsletter n. 31 del 28 Ottobre 2017

1. STARTUP INNOVATIVE - Costituzione con modalità informatica anche senza atto notarile - Due nuove Sentenze del TAR Lazio

Dopo la **Sentenza n. 10004/2017, depositata il 2 ottobre 2017**, pronunciata avverso il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) (Registro Generale 06262/2016), con la quale è stata ribadita la **legittimità della redazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle Start-up innovative "in modalità esclusivamente informatica", senza l'intervento di un notaio**, sono arrivate altre **due nuove Sentenze del TAR Lazio, la n. 10006/2017 e la n. 10009/2017, entrambe depositate il 2 ottobre 2017**.

Le due sentenze sono state pronunciate avverso il ricorso proposto, rispettivamente, dal Sindacato Sociale Notarile (Si.S.N.) (Registro Generale 06063/2016) e dai notai del Distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano (Registro Generale 06064/2016), contro il Ministero dello Sviluppo Economico.

In entrambi i ricorsi si chiede, sostanzialmente, l'**annullamento del D.M. 17 febbraio 2016, del decreto direttoriale 1° luglio 2016, della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 e del decreto del 28 ottobre 2016**, prospettando:

a) profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con la direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 dell'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015;

b) l'illegittimità del D.M. 17 febbraio 2016;

c) vizi autonomi del decreto direttoriale e della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016.

Con entrambe le Sentenze n. 10006/2017 e n. 10009/2017 il TAR Lazio **ha accolto i ricorsi solo con riferimento all'annullamento:**

1) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016,

2) dell'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 1° luglio 2016,

3) di alcune parti della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2017

con rigetto, per il resto, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Pertanto, **in caso di cancellazione di una Start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese, per perdita dei requisiti** – la cui iscrizione sia avvenuta *"in modalità esclusivamente informatica"*, senza l'intervento di un notaio e quindi senza ricorso all'atto pubblico - **per mantenere l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese, la società dovrà obbligatoriamente ricorrere al notaio per la redazione di un atto pubblico.**

Si attende ora che il Ministero dello Sviluppo Economico proceda alla modifica dell'attuale normativa, come richiesto dal TAR, predisponendo un nuovo ed adeguato modello standard di atto costitutivo.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle due nuove sentenze del TAR Lazio clicca qui.](#)

2. REVISORI LEGALI - Aggiornato il programma annuale della formazione continua - Determina della Ragioneria Generale dello Stato - Al via la formazione online - Aggiornate le FAQ

1) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il programma per l'anno 2017 relativo alla formazione continua dei Revisori Legali.

Con **determina del Ragioniere generale dello Stato dell'11 ottobre 2017, Prot. n. 183112** è stato, infatti, adottato un aggiornamento del programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

Rispetto alla precedente determina n. 37343 del 7 marzo 2017, nel programma annuale sono state incluse le **materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali**. La frequenza di corsi relativi a queste materie consente ai revisori degli enti locali – o candidati all'iscrizione nel relativo elenco – di maturare, se revisori legali, anche i crediti richiesti dall'iscrizione al registro della revisione legale.

Detto aggiornamento – come si legge nella FAQ n. 18 - è stato ritenuto opportuno al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione. Alla luce dell'aggiornamento del programma, infatti, i revisori legali potranno maturare i crediti necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo anche frequentando i corsi organizzati per i revisori iscritti all'elenco dei revisori degli enti locali.

Alla determina è allegato il **programma dei corsi** che sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi degli enti locali anche se frequentati anteriormente alla data della presente determina.

2) Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è stato inoltre reso noto che, **a decorrere dal 5 ottobre 2017**, sono accessibili agli iscritti al Registro della revisione legale i **corsi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo**, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l'altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario.

I **7 moduli** accessibili saranno integrati, con **due successivi rilasci** a partire dalla fine del mese di ottobre, con quelli necessari a colmare l'intero debito formativo.

La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata del portale della Ragioneria Generale dello Stato, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3) Sul portale della revisione legale sono state pubblicate **20 FAQ** interamente dedicate ai nuovi **obblighi formativi** in vigore da quest'anno, per assolvere ai quali gli iscritti nel registro devono maturare almeno 20 crediti.

Alla FAQ n. 13 si ribadisce che all'obbligo di formazione continua **non sono previsti esoneri**, neppure nei casi *“di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione”*. Sono esentati dall'obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. e) e dell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

LINK:

[Per scaricare il testo della determina n. 183112/2017 e del programma annuale di formazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere ai corsi per la formazione online clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ in tema di formazione continua del revisori legale clicca qui.](#)

3. REVISORI LEGALI - Dalla Ragioneria Generale dello Stato nuove istruzioni in materia di formazione continua - Per l'anno 2017 il termine per l'assolvimento della formazione viene posticipato al 31 dicembre 2018

Con la **circolare 19 ottobre 2017, n. 28/RGS**, recante *“Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135”*, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha fornito nuove indicazioni operative in ordine alle modalità e ai termini di adempimento degli **obblighi formativi professionale continua**, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, per tutti gli iscritti nel **Registro dei revisori legali**, ad integrazione di quanto già indicato nella circolare n. 26/RGS del 7 luglio 2017.

Nella circolare viene, inoltre, precisato che la **data ultima a disposizione** dei revisori per assolvere l'obbligo di formazione professionale continua non è il 31 dicembre 2017, ma il **31 dicembre 2018**.

Nella circolare si ricorda, in primo luogo, che l'obbligo di formazione continua decorre **dal 1° gennaio 2017**, ed è cadenzato su un arco temporale triennale durante il quale ciascun iscritto deve conseguire **almeno 60 crediti formativi**, in ragione di **20 crediti per ciascun anno formativo**.

In base alle scelte operate dal legislatore, gli obblighi della formazione professionale continua in capo ai revisori possono essere assolti attraverso **tre canali**:

A) la **formazione diretta** offerta dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite piattaforme digitali, accessibili per via telematica, o in convenzione con altri soggetti;

B) la **partecipazione a corsi** organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l'accreditamento dal Ministero dell'economia e delle finanze;

C) il **riconoscimento dei crediti acquisiti** dai professionisti iscritti a gli Ordini e della formazione organizzata all'interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione.

I canali predetti **non devono intendersi necessariamente alternativi**, ma possono, anzi, essere utilizzati anche in modo complementare, consentendo al revisore di orientarsi tra i vari corsi proposti alla luce dell'intera offerta formativa e di partecipare a quelli più adatti alla propria esperienza professionale ed alle proprie necessità.

Considerato che si sono resi necessari interventi di natura straordinaria per l'impianto e la messa in esercizio del sistema di formazione continua e tenuto conto delle difficoltà manifestate dagli enti formatori, la RGS ha ritenuto opportuno che, per l'anno in corso, potesse essere consentito un maggior periodo per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Pertanto, per l'anno 2017, saranno ritenuti utili, ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti dalla legge, tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti **entro il 31 dicembre 2018**, purché conformi al Programma ministeriale 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 28/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 26/2017 e dei suoi tre allegati clicca qui.](#)

4. SPETTACOLO DAL VIVO - Fissati modalità e criteri per l'erogazione dei contributi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017 (Supplemento Ordinario n. 18), il **Decreto 27 luglio 2017**, recante "*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*".

Con tale decreto vengono dettati i **criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo**, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, concederà **contributi per progetti triennali**, corredati di programmi per ciascuna annualità, di **attività musicali, teatrali, di danza, circensi** in base agli stanziamenti del Fondo.

Inoltre, l'Amministrazione concederà annualmente **contributi per tournée all'estero**, nonché contributi **per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense**.

Il decreto, **in vigore il 17 ottobre 2017**, "*si applica per le domande di contributo a far data dall'anno di contribuzione 2018*" (art. 49, comma 1).

La **domanda di ammissione al contributo** dovrà essere presentata **all'inizio del triennio di riferimento** al competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo utilizzando unicamente i modelli che saranno predisposti e resi disponibili on-line dallo stesso Ministero.

Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda dovrà essere presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda in via telematica attraverso il sistema on-line ne determina la inammissibilità (art. 3, comma 1).

La documentazione da allegare alla domanda viene elencata al comma 2 dell'articolo 3.

La **domanda di progetto triennale** dovrà essere presentata, in via telematica, **entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio** unitamente al programma annuale del primo anno del triennio (art. 3, comma 4).

Le domande potranno essere presentate per i seguenti sei ambiti: **teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, progetti multidisciplinari, azioni trasversali** (art. 3, comma 5).

Sono previsti contributi anche:

- per i **teatri di tradizione** (art. 18);

- per le **istituzioni concertistico-orchestrali** (art. 19);

- per gli **organismi che organizzano manifestazioni liriche** (art. 20);
- per i **complessi strumentali o corali**, anche di musica popolare contemporanea di qualità (art. 21);
- per gli **organismi senza scopo di lucro** che, nella Regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di **distribuzione, promozione e formazione del pubblico, anche di musica popolare contemporanea di qualità**, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente (art. 22);
- per la **programmazione di attività concertistiche e corali** e per gli organismi che organizzino in Italia, nell'anno, almeno quindici concerti (art. 23);
- per i **festival di particolare rilievo nazionale e internazionale**, che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale (art. 24);
- per gli organismi di **produzione della danza** (art. 25);
- per i centri di **produzione della danza** che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni (art. 26);
- per gli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di **distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali** di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente (art. 27);
- per **organismi di programmazione gestori di almeno una sala con minimo duecento posti**, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani (art. 28);
- per i soggetti pubblici e privati organizzatori di **festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale** che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale (art. 29);
- per le imprese di **produzione di circo** che operano sotto uno o più tendoni di cui hanno la disponibilità, alle condizioni fissate all'art. 31;
- per i **festival di circo** sia a carattere competitivo che non competitivo (art. 32).

Le **condizioni per l'ammissibilità al contributo** sono stabilite agli articoli dal 33 al 36 del decreto in commento.

Sono altresì previsti contributi:

- per i **circuiti regionali** che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attività di **distribuzione, promozione e formazione del pubblico**, in idonei spazi di cui l'organismo ha la disponibilità e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente (art. 38);
- per gli **organismi di programmazione gestori di sale**, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di duemila giornate lavorative e che ospitino almeno centocinquanta tra recite, concerti o rappresentazioni, secondo i limiti percentuali per ogni ambito di attività imposti all'articolo 37 del presente Capo, da parte di organismi professionali (art. 39);
- per i **soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale** che contribuiscano alla diffusione dello spettacolo dal vivo e alla promozione del turismo culturale (art. 40);
- per i soggetti pubblici e privati che realizzino **progetti triennali di promozione, di rilevanza e operatività nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante**, nei settori afferenti alle seguenti finalità: a) al ricambio generazionale degli artisti; b) alla coesione e all'inclusione sociale; c) al perfezionamento professionale; d) alla formazione del pubblico (art. 41);
- ai soggetti che abbiano già svolto attività in Italia, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico, nonché a manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico (art. 42),

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - Stanziati 100 milioni di euro per l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico - Domande dal 30 gennaio 2018

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017 della **delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 47/2017 del 10 luglio 2017**, che ha completato la dotazione finanziaria e l'ha ripartita tra le Regioni, **dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018** sarà possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale presentare la domanda per l'ottenimento del **contributo in forma di voucher per l'acquisto di hardware, software e**

servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.

Ricordiamo che l'art. 6 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014, al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, ha previsto l'adozione di **"interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro [...] concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese"**.

La disciplina attuativa di tale misura è stata adottata con il **decreto interministeriale 23 settembre 2014**. Successivamente, con **decreto direttoriale 24 ottobre 2017** sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, **a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018**.

Per l'accesso è richiesto il possesso della **Carta nazionale dei servizi** e di una **casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva** e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adoterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

Ciascuna impresa può, dunque, beneficiare di **un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro**, nella misura massima del **50% del totale delle spese ammissibili**.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), queste saranno ripartite in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo dei decreti citati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera del CIPE n. 47/2017 del 10 luglio 2017 clicca qui.](#)

6. REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Pubblicato l'elenco dei soggetti designabili

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l'**elenco dei soggetti da poter designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale**.

L'elenco è suddiviso in **due sezioni**, una per il personale ministeriale e l'altra per le professionalità esterne.

Ricordiamo che la pubblicazione in questione è prevista dall'art. 5 della **Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017** (operativa dal 6 luglio 2017), con la quale è stata stabilita la procedura di iscrizione all'Elenco da parte del personale del Ministero e di altre professionalità esterne e le modalità di conferimento dell'incarico.

In applicazione della citata direttiva, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare del 6 luglio 2017, Prot. 0279375**, con la quale sono stati individuati:

- a) *i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;*
- b) *la procedura di iscrizione, i termini e l'Ufficio competente;*
- c) *i motivi di decadenza dall'iscrizione all'Elenco.*

Tale circolare è stata successivamente integrata con la **circolare del 24 luglio 2017, Prot. 312482**.

LINK:

[Per scaricare il testo dei due elenchi clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, delle due circolari e dei moduli di domanda di iscrizione nell'elenco clicca qui.](#)

7. SOCIETA' DI PERSONE - Criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici - Un approfondimento della FNC

Se si osservano le statistiche del Registro delle Imprese, delle dichiarazioni fiscali relativamente all'invio dei Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitali e dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive dell'ISTAT, **negli ultimi dieci anni il numero di società di persone**, in particolare le S.n.c., è **costantemente in calo**, a fronte di una crescita sostenuta delle società di capitale che continua almeno da venti anni, in particolare concentrata nelle S.r.l.

Partendo da questo quadro attuale, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), in uno studio dal titolo "**Società di Persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici**", propone una prima analisi ricognitiva dei dati statistici raccolti sulle società di persone che possa costituire la base per un successivo intervento volto alla formulazione di proposte, anche di natura normativa, finalizzate alla riforma delle attuali norme codicistiche.

Dall'analisi dei dati statistici, la FNC ritiene che sia utile alimentare un costruttivo dialogo con le istituzioni ed altri interlocutori, con il **precipuo obiettivo di prospettare**, limitatamente ad alcuni ambiti di diretto interesse anche per la professione, **la revisione della disciplina vigente**, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi dei soci e il diritto di informazione dei terzi.

Tali esigenze si legge nella premessa - appaiono stringenti dal momento che, non di rado, le società di persone hanno perso la originaria connotazione di società a compagine societaria ristretta formata da pochi soci persone fisiche.

Restringendo l'ambito delle riflessioni alle società di persone che svolgono attività commerciali, o alle società semplici che, pur svolgendo attività agricola possono essere equiparate alle società commerciali per parametri dimensionali, è ormai palese la **necessità di riflettere sulla opportunità di rivedere alcuni punti critici prospettando una modifica dell'attuale normativa codicistica**, *"al fine di rendere maggiormente allettante l'utilizzo di tali tipi societari e maggiormente flessibile la disciplina senza dover ricorrere a precipue previsioni di statuto"*.

Secondo la FNC questi sono alcuni dei punti che andrebbero rivisti e ripensati

1) **BILANCIO** - Fornire indicazioni per definire modalità e termini di approvazione del bilancio e per chiarire la disciplina applicabile alle società di persone che svolgono attività commerciale.

Chiarire, nel caso di S.a.s., se l'approvazione del bilancio spetti a tutti i soci o soltanto agli accomandatari.

2) **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** - Rivedere il procedimento di scioglimento delle società di persone e il procedimento di liquidazione.

Nelle società di persone, al verificarsi di una causa di scioglimento, sia legale che statutaria, la società entra automaticamente nella differente fase della liquidazione. In altri termini, le cause di scioglimento operano di diritto, automaticamente, senza necessità di una deliberazione da parte dei soci o accertamento da parte dei soci amministratori.

La legge, inoltre, non prevede l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese della causa di scioglimento e la società entra direttamente in liquidazione.

In assenza di previsioni statutarie, la nomina dei liquidatori viene fatta dai soci con il consenso "unanime" degli stessi e, in caso di disaccordo, provvede il Presidente del Tribunale. Sarebbe in questo caso auspicabile prevedere l'adozione del principio "maggioritario".

3) **BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE** - Sebbene sia previsto l'obbligo della redazione del bilancio finale di liquidazione, nulla viene specificato sia in merito ai criteri di redazione che in merito alle modalità di approvazione.

Nulla viene, inoltre, detto in merito all'obbligo di deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle imprese. La legge si limita a prevedere la sola comunicazione ai soci del bilancio finale e del piano di riparto al fine di acquisire l'approvazione "tacita" da parte degli stessi soci.

Considerato che la deliberazione dei soci o la sentenza del Tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo alla nomina che importa un cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere depositati in copia autentica presso il Registro delle imprese a cura dei liquidatori stessi, per coerenza sistematica sarebbe opportuno prevedere di informare i terzi anche della attività conclusiva dei liquidatori, prevedendo il deposito nel Registro delle imprese anche del bilancio finale di liquidazione.

4) **CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE** – Secondo quanto disposto dal Codice civile, nell'atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, i valori ad essi attribuito e il modo di valutazione. Non viene richiesta alcuna indicazione di un capitale minimo.

Considerato che già esistono due norme che disciplinano il divieto di distribuzione degli utili in caso di perdita del capitale sociale (art. 2303 C.C.) e la riduzione volontaria del capitale (art. 2306 C.C.), sarebbe opportuno prevedere l'indicazione del capitale sociale nell'atto costitutivo, prevedendo anche un capitale minimo.

Con riferimento al procedimento dei conferimenti dei beni in natura, mutuando la disciplina semplificata dettata per le società di capitali, sarebbe opportuno prevedere l'intervento di un professionista indipendente incaricato della relazione di stima, senza giuramento dinanzi alla Cancelleria.

5) **RECESSO** - Rivedere la rigida disciplina dettata dall'art. 2285 C.C. prevedendo una migliore definizione dei rapporti tra soci nonché l'inserimento di disposizioni specifiche che possano colmare le numerose lacune

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

8. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANAC emana le Linee guida sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017, ha emanato le **"Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"**.

L'Autorità ha ritenuto opportuno emanare tali Linee guida, avendo osservato un esteso ricorso a tale procedure derogatoria rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti.

Nell'ambito della propria attività istituzionale l'Autorità ha osservato – come si legge nella premessa - come in diverse occasioni, per l'acquisizione di beni o servizi, le stazioni appaltanti ricorrono ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, adducendo motivazioni legate all'esistenza di privative, all'infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc.

Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.

L'affidamento diretto di forniture e servizi ritenuti infungibili, quando non è giustificato da oggettive condizioni del mercato, rischia di sottrarre alla concorrenza importanti aree di mercato della contrattualistica pubblica, con danni per gli operatori economici e le stesse stazioni appaltanti.

Pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario fornire indicazioni puntuali circa le **modalità da seguire per accertare l'effettiva infungibilità di un bene o di un servizio**, gli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del *lock-in*), le condizioni che devono verificarsi affinché si possa legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in caso di infungibilità di beni e/o servizi.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

9. VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI - Esclusione dall'obbligo di denuncia - Nota dell'Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con **Nota del 9 ottobre 2017, Prot. RU 113015**, avente ad oggetto **"D.Lgs. n. 504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall'obbligo di denuncia. Campo di applicazione"**, ha fornito indicazioni in merito alle attività a cui applicare la recente modifica normativa relativa alle **procedure di competenza dell'Agenzia delle dogane in materia di vendita di alcolici**.

L'art. 1, comma 178, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha, infatti, modificato il comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), introducendo dopo le parole: «esercizi di vendita» le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

Per comprendere la portata del comma 2, del citato art. 29, del D.Lgs. n. 504/1995, ricordiamo che, secondo quanto stabilito al comma 1 del medesimo art.. 29 **"Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio"**.

Secondo l'attuale, comma 2, dello stesso articolo, sono soggetti a tale denuncia **"anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri"**.

Pertanto, a decorrere dal 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 124/2017), **gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini sono esclusi dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi dalla correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane.**

Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, non sono ora più censiti dall'Agenzia delle Dogane pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n. 504/1995.

La stessa vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonché gli esercizi di somministrazione dei medesimi prodotti peraltro sono stati interessati – come ricorda l'Agenzia - da misure di semplificazione previste dal D.Lgs. n. 222/2016 (recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*"), che ha disposto l'**equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio** ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995.

Per effetto della modifica legislativa introdotta dalla legge n. 124/2017, la predetta comunicazione preventiva non assume più alcun valore giuridico a fini tributari.

L'Agenzia precisa inoltre che, in questo caso, "**la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l'esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato art.29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia**".

Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, **non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale**, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all'interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini.

Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, secondo l'Agenzia delle Dogane **non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/1995:**

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, secondo l'Agenzia delle Dogane, "**è da ritenersi parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati**".

Resta fermo – conclude l'Agenzia delle Dogane - l'obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la **vendita all'ingrosso**, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

Aggiungiamo che, a seguito di quanto disposto dall'attuale comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995, **è da disapplicare la voce n. 29 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. n. 222/2016 relativa alla "Vendita al minuto di alcolici"**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota dell'Agenzia delle Dogane clicca qui.](#)

10. DIRITTO D'AUTORE - Pubblicati la direttiva e il regolamento per l'attuazione degli obblighi previsti dal Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE L 242 del 20 settembre 2017, il **regolamento (UE) 2017/1563/UE** e la **direttiva 2017/1564/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre

2017, che disciplinano l'attuazione nel diritto dell'Unione europea del Trattato di Marrakech in materia di diritto d'autore.

La direttiva e il regolamento fanno parte del pacchetto di proposte legislative sul diritto d'autore presentate dalla Commissione europea nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale il 14 settembre 2016, volte a modernizzare la disciplina e a promuovere la circolazione della cultura europea e la disponibilità di contenuti online.

Il **Trattato di Marrakech**, firmato il 30 aprile 2014, intende **facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti**, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto, e per lo scambio transfrontaliero di tali copie all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi firmatari del Trattato.

La **direttiva UE 2017/1564** attua gli obblighi imposti dal Trattato di Marrakech in modo armonizzato, per migliorare la disponibilità in tutti gli Stati membri dell'Unione di copie in formato accessibile per i beneficiari individuati dal Trattato e la circolazione delle stesse nel mercato interno.

La direttiva prevede un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore e ai diritti connessi, in base alla quale l'utilizzo di determinate opere o di altro materiale a beneficio di persone con disabilità visive è possibile senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti.

La direttiva deve essere recepita negli Stati membri entro il 10 ottobre 2018.

Il **regolamento UE 2017/1563** stabilisce norme uniformi per lo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi, firmatari del Trattato di Marrakech, delle copie realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni della direttiva (UE) 2017/1564.

Il regolamento consente inoltre l'importazione negli Stati membri di copie realizzate, in attuazione del Trattato di Marrakech, nei paesi terzi firmatari dello stesso.

Il regolamento si applica a decorrere dal 12 ottobre 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2017/1564/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2017/1563/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Trattato di Marrakech clicca qui.](#)

11. QUANDO NASCE UNA SENTENZA - Lo chiarisce una recente sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza **“viene ad esistere”** ad ogni effetto, incluso il decorso del termine per la sua impugnazione, **nel momento del deposito ufficiale in cancelleria con l’inserimento nell’elenco cronologico e relativa attribuzione di un numero identificativo.**

Lo ha ribadito la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 24466/2017, depositata il 17 ottobre 2017.**

La Corte ricorda che la questione, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e, poi, sottoposta anche al vaglio della Corte costituzionale, è stata di recente nuovamente rimessa e risolta dalle S.U. di questa Corte, che con sentenza n. 18569/2016 hanno affermato che **il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico**, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.

Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di **due diverse date** (una relativa al deposito della sentenza e una relativa alla data di pubblicazione della stessa), ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 24466/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 18569/2016 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 28 OTTOBRE 2017)

1) Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 149: Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Decreto 27 luglio 2017: Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017 – Supplemento Ordinario n. 48).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150: Comunicato: Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 27 settembre 2017: Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 13 ottobre 2017 – Supplemento Ordinario n. 49).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero della Salute - Decreto 21 settembre 2017: Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Decreto 22 agosto 2017, n. 154: Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 28 OTTOBRE 2017)

1) Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 265/1 del 14 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2017/1941 della Commissione del 24 ottobre 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 275/9 del 25 ottobre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

*Nel giorno del mio compleanno,
un buontempone mi ha ricordato una frase di Bob Hope:*

**Capisci che stai invecchiando
quando le candeline costano più della torta.**